

(N. 2224)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PANIGAZZI, ORCIARI, FABIANI e SPANO

Ottavio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1987

Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni, a partire dalla approvazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, il problema del reclutamento del personale della scuola, docente e non docente, è stato in più occasioni affrontato in Parlamento, che ha di volta in volta esaminato la materia — o aspetti particolari di essa — con l'intento di realizzare un corretto equilibrio tra salvaguardia del meccanismo concorsuale ordinario, per titoli ed esami, e il riconoscimento della legittimità delle richieste di ingresso in ruolo avanzate da gruppi più o meno consistenti di docenti e non docenti cosiddetti precari, o comunque in possesso di titoli ritenuti validi.

Il canale concorsuale ordinario, ripristinato dopo una lunga pausa, ha operato con sufficiente regolarità, consentendo fra l'altro l'ingresso in ruolo di molti giovani forniti di una seria preparazione culturale.

Esistono tuttavia numerosi casi di docenti non di ruolo che pur avendo partecipato con buoni risultati ad uno o più concorsi, e

pur avendo accumulato una notevole esperienza di insegnamento in posizione di supplenti, non sono rientrati negli elenchi dei vincitori, o hanno rinunciato alle sedi loro assegnate per gravi e fondati motivi economici o di famiglia.

Ritengo che non sarebbe giusto né razionale limitarsi ad invitare i docenti — a volte non più giovanissimi — che si trovano in questa condizione, a partecipare ad ulteriori concorsi ordinari per titoli ed esami.

E la medesima considerazione deve essere estesa al personale non docente, in base a considerazioni analoghe e per evidenti motivi di omogeneità ed equità di trattamento nei confronti di tutto il personale della scuola.

Se vogliamo quindi salvaguardare, come è giusto, i concorsi ordinari, e nello stesso tempo riconoscere la rilevanza dell'esperienza acquisita dal personale che ha operato nella scuola per diversi anni in posizione non di ruolo, dobbiamo instaurare un sistema di reclutamento che soddisfi entram-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

be le esigenze, un sistema che suddivida i posti vacanti e disponibili in parti eguali, riservandone metà ai concorsi ordinari e metà ai concorsi per titoli.

Tra i titoli, per il personale docente, dovrà essere naturalmente compresa l'abilitazione, ed un giusto valore dovrà essere riconosciuto alle eventuali altre idoneità conseguite nei concorsi ordinari, nonchè al titolo di specializzazione per il sostegno.

Con l'attuale disegno di legge si intende inoltre dare definitiva sistemazione ad alcune questioni relative alle supplenze annuali conferite nell'anno scolastico 1981-1982, nate nel quadro dell'applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'articolo 1 del disegno di legge riserva la metà dei posti vacanti e disponibili di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ai concorsi per titoli, ed istituisce le relative graduatorie per i posti ordinari, e distinte graduatorie per i posti di sostegno, nel rispetto dei diritti acquisiti dai beneficiari di precedenti leggi. Gli aspiranti inseriti nelle

graduatorie per titoli compilate a seguito della prima applicazione del presente disegno di legge hanno precedenza, ai fini dello scorrimento e delle nomine, rispetto a coloro che saranno compresi nelle graduatorie compilate successivamente.

L'articolo 2 disciplina i criteri per la formazione delle graduatorie del concorso per titoli, ed attribuisce ai docenti compresi in esse la precedenza assoluta ai fini del conferimento delle supplenze.

L'articolo 3 estende ai supplenti annuali delle scuole elementari e materne nominati nell'anno scolastico 1981-1982 il diritto all'immissione in ruolo di cui agli articoli 23, 24, 30 e 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'articolo 4 estende la disciplina di cui agli articoli precedenti al personale non docente.

L'articolo 5 abroga le norme in contrasto con la nuova legge.

Non si rende necessaria la norma finanziaria perchè la legge proposta non comporta alcuna spesa aggiuntiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° settembre 1987 l'accesso ai ruoli del personale docente di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si attua in via ordinaria, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, attraverso un concorso per titoli, riservato a coloro che siano in possesso di abilitazione.

2. Il concorso per titoli di cui al comma 1 è bandito e si svolge contestualmente al concorso a cattedre per titoli ed esami di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, articoli 1 e 2, al quale è assegnato il restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi.

3. Lo scorrimento delle graduatorie afferenti ai concorsi per titoli ed esami, ed analogamente lo scorrimento delle graduatorie del concorso per titoli di cui ai commi 1 e 2, è effettuato sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico per il quale diventano operanti le graduatorie formate a seguito dell'espletamento dei concorsi banditi per il successivo biennio; la graduatoria per titoli, compilata ed aggiornata a seguito dell'espletamento dei concorsi per i successivi bienni, viene aggiunta in coda alla graduatoria per titoli compilata in seguito alla prima applicazione della presente legge.

4. Le graduatorie del concorso per titoli di cui ai precedenti commi sono provinciali; sono predisposte distinte graduatorie per posti ordinari e posti per attività di sostegno; per la scuola secondaria di primo grado e secondo grado, le graduatorie per i posti ordinari sono distinte per classi di concorso, quelle per i posti di sostegno sono uniche.

5. Gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono essere inseriti, a domanda, anche nella graduatoria relativa ai posti ordinari.

6. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai beneficiari di precedenti leggi.

Art. 2.

1. Le graduatorie dei concorsi per titoli di cui all'articolo 1 sono compilate sulla base della valutazione dei titoli di studio, culturali, professionali, di specializzazione e di servizio, ai quali sono assegnati distinti punteggi sulla base di tabelle predisposte con decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. L'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 comporta la precedenza assoluta, ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee, sui posti e per gli insegnamenti corrispondenti alle graduatorie nelle quali gli aspiranti sono inclusi.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° settembre 1987, agli insegnanti di scuola materna in servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1981-1982 è esteso il diritto di immissione in ruolo secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

2. A decorrere dal 1° settembre 1987, agli insegnanti di scuola elementare in servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1981-1982 è esteso il diritto alla immissione in ruolo secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 46, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° settembre 1987 l'accesso ai posti di ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche avviene per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili sulla base dell'esito dei concorsi ordinari indetti biennialmente dal Ministero della pubblica istruzione con bando unico, e per il restante 50 per cento sulla base delle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze annuali e temporanee e a seguito del superamento di un esame colloquio.

2. Agli aspiranti a supplenze annuali e temporanee compresi nelle graduatorie provinciali ed in possesso della idoneità conseguita a seguito di concorso ordinario, è accordata precedenza assoluta ai fini del conferimento delle supplenze con nomina del provveditore o dei capi di istituto.

Art. 5.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.